



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 05 / del Reg.

data 08/03/2025

OGGETTO: Autorizzazione ricovero disabile psichico R.M. presso l'Associazione Madonna del Carmelo di Leonforte.

L'anno duemilaventicinque il giorno 08 del mese di GENNAIO alle ore 17.30 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. Impellizzieri Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. Ingrassia Rosaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice Sindaco
3. Di Marco Carmelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. Barbagallo Lucia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
5. Leocata Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore

05 //

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Filippo Ensabella.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni(1).....
.....

modifiche/sostituzioni (1)
.....

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91, e perciò soggetta a controllo eventuale per effetto del parere del C.G.A. n. 3/99; (1)

con separata unanime votazione chiedere il controllo preventivo di legittimità sulla presente delibera; (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Autorizzazione ricovero disabile psichico R.M. presso l'Associazione Madonna del Carmelo di Leonforte.

Proponente L'ASSESSORE

Redigente: IL RESP.SERVIZIO

Premesso che l'Amministrazione Comunale, in attuazione della L.R.S. n.22/86 ed in conformità a modelli ottimali di organizzazione dei servizi socio-assistenziali, intende favorire lo sviluppo della persona e l'integrazione nel contesto sociale, soprattutto dei soggetti aventi particolari necessità di assistenza, quali i disabili psichici, mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi; **Atteso** che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è possibile un rientro o una permanenza in famiglia, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione ed il reinserimento sociale;

Richiamate le Circolari dell'Assessorato EE.LL. n. 7/99, n.3/2000 e n.7/2002 inerenti le direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio-assistenziali dei disabili mentali, nelle quali si ribadisce l'obbligo dei Comuni di provvedere al ricovero segnalato dal D.S.M. dei soggetti affetti da disabilità mentale e la circolare n. 14 dell'Assessorato della famiglia, delle P.S. e delle A.L, prot. n. 24482 del 10/07/2008, ribadendo quanto già chiarito con la nota 3875 del 28/11/2007, ritiene assolutamente prioritario, sul piano politico e su quello etico, il rispetto dei diritti dei cittadini disagiati;

Visto il D.P.R.S. del 23.12.2011 con particolare riguardo le strutture residenziali, semiresidenziali e di lunga assistenza e alla definizione quantitativa delle rette a carico dei comuni e a carico delle Asp in ottemperanza al DPCM 14 febbraio 2001;

Richiamato il Decreto Dirigenziale dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 1525/Ser. 5 del 23/02/2016 che dispone "la residenzialità dei disabili mentali in strutture di tipo familiari ed in sostituzione degli ex ospedali psichiatrici, si colloca nei definiti livelli essenziali di assistenza con onere obbligatorio e indifferibile per i Comuni di riferimento" e stabilisce, inoltre, la retta da corrispondere alla comunità alloggio con una quota fissa mensile ed una retta giornaliera per ogni disabile assistito con aggiornamento annuale ISTAT;

Atteso che la circolare dell'Assessorato Regionale delle Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro del 26/06/2018 recita "nello specifico, la retta di ricovero del disabile psichico viene costruita con la concorrenza del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti con la legge di bilancio, tramite Piano di riparto, con compartecipazione delle ASP nella misura del 40%, giusta L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza), la restante parte è imputata al Comune";

Ritenuto, pertanto, che la nuova residenzialità dei disabili mentali in strutture di tipo familiare, si colloca nei definiti livelli essenziali di assistenza, con onere obbligatorio ed indifferibile per i Comuni di riferimento, secondo le necessità rilevate dagli enti sanitari competenti e dal Servizio Sociale Professionale;

Vista la richiesta del 29/11/2024 con la quale il disabile psichico R.M., ricoverato dal 03/01/2019 presso la CTA Sant'Antonio di Piazza Armerina, chiede di continuare un percorso riabilitativo individuando l'Associazione Madonna del Carmelo, concordata con gli operatori del CSM di riferimento, gli operatori della CTA ed i propri familiari;

Vista l'ordinanza n. 2468/2024 emessa dall'Autorità Giudiziaria, con la quale si dispone il trasferimento con obbligo di permanenza per un anno dalla data di effettivo trasferimento prevista per il 09/01/2025 presso l'Associazione Madonna del Carmelo di Leonforte;

Rilevato che l'importo di compartecipazione da parte dell'ASP è pari al 40% della retta in quanto questo Comune, con nota prot.n. 11422 del 27.10.2016, ha data la propria disponibilità a compartecipare ai progetti del Piano Azione Locale nell'ambito del Piano strategico della salute mentale, nel rispetto del DPCM 2001;

Visto il provvedimento dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali – Servizio 4 Albi – Gestione Vigilanza, n. 3205 del 27.11.2017, che, all'art.1, decreta che l'Associazione Madonna del Carmelo, con sede legale in Leonforte via Galilei n.13, P.I. 01238460867 – C.F.91056870867, è iscritta al n.4731 dell'Albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09/05/1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto;

Ritenuto che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale

delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità dei servizi;

Considerato che sarà corrisposta, dal soggetto ricoverato, la relativa compartecipazione al costo del servizio, nella misura stabilita dal D.A. n. 867/S7 del 15 aprile 2003, in cui è stato stabilito che l'accesso ai servizi residenziali è gratuito per i soggetti privi di reddito, mentre gli utenti in possesso di reddito proprio compartecipano al costo del servizio residenziale versando il 50% del reddito personale se autosufficienti ed il 65% se parzialmente o non autosufficienti sino alla concorrenza del costo del personale medesimo e che ai titolari di pensione sociale è richiesta una compartecipazione pari rispettivamente ad 1/3 della pensione se autosufficienti ed 1/2 se non autosufficiente e che inoltre l'indennità di accompagnamento per l'accesso ai servizi residenziali concorre alla determinazione del reddito in quanto il ricovero avviene con onere a carico parziale della P.A.;

Che l'Assessorato regionale della Famiglia eroga un contributo, annualmente, a supporto della spesa finanziaria sostenuta dai Comuni nell'ambito dei servizi o interventi sociali, finalizzato al mantenimento dei disabili mentali ospiti di strutture residenziali di tipo comunitario (Comunità alloggio, case Famiglia) in attuazione delle vigenti disposizioni (L.R. n. 22/86, D.A. Sanità 30/12/96) con utilizzo di specifico stanziamento del bilancio regionale ex art. 127, comma 47, L.R. n. 17/2004, da ripartire in rapporto all'utenza assistita;

Dato Atto che con il Decreto Presidenziale 29 giugno 1988 la Regione Sicilia ha provveduto ad approvare gli "Standards strutturali dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla L.R. n. 22/86";

Che con il D.P.R.S. n. 158 del 04/06/1996 la Regione Sicilia ha provveduto all'approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni della regione dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R. n. 22/86;

Che ai sensi degli articoli 20 e 23 della L.R. n. 22/86, sul "Riordino dei Servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia", la stipula delle citate Convenzioni costituisce adempimento obbligatorio e inderogabile per i Comuni che abbiano scelto per singole tipologie di servizi ed utenze, la gestione indiretta, avvalendosi di Istituzioni in possesso dei requisiti;

Che la Regione Sicilia con due Circolari, la Circolare 26 giugno 2018 e la Circolare 25 ottobre 2018 (interpretativa della prima e rispettivamente pubblicate in GURS n° 29/18 e n° 48/18), interviene con riguardo ai rapporti stipulati in convenzione, specificandone le parti legittimate e giuridicamente vincolate delle stesse nonché la vigilanza sulle stesse;

Che il comma 2 dell'articolo unico del Decreto 158/96 cita espressamente: "essi costituiscono, ai sensi dell'art. 54 della medesima legge (l.r. n. 22/86) atti di indirizzo generale anche per l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie e per l'adeguamento degli standard organizzativi";

Considerato altresì che, ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.r. n. 22/86 di riordino dei servizi socio assistenziali, la stipula delle convenzioni costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i Comuni abbiano scelto per singole tipologie di servizi ed utenze la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;

Che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali iscritti all'Albo Regionale trova ulteriore legittimazione nell'art. 16 della legge regionale n. 22/86, 4° comma, lett. C), nella legge regionale n. 142/90 Cap. VIII e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, I comma, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto, così come anche ribadito dall'Assessorato della Famiglia con nota prot. n. 3875 del 28.11.2007, con la quale si comunica, fra l'altro, che: "nell'affidare i servizi socio assistenziali si deve fare ricorso agli schemi di convenzione tipo di cui al D.P.R.S. 158/96";

Dato atto che è ancora in corso di validità la convenzione con la predetta Associazione;

Vista la L.R. n. 22/86 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;

Vista la circolare assessoriale n. 8 del 27/06/96, prot. n. 2101/A, recante disposizioni relative alla modalità di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali – Convenzione-tipo;

Ritenuto pertanto provvedere in merito;

PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019:

1. di autorizzare il ricovero del disabile psichico R.M. presso l'Associazione Madonna del Carmelo di Leonforte, dal 09/01/2025 e fino al 31/12/2025;
2. di dare atto che è ancora in corso di validità la convenzione con la predetta Associazione;
3. di dare atto altresì che sarà corrisposta, dal soggetto ricoverato, la relativa compartecipazione al costo del servizio, nella misura stabilita dal D.A. n. 867/S7 del 15 aprile 2003, in cui è stato stabilito che l'accesso ai servizi residenziali è gratuito per i soggetti privi di reddito, mentre gli utenti in possesso di reddito proprio compartecipano al costo del servizio residenziale versando il 50% del reddito personale se autosufficienti ed il 65% se parzialmente o non autosufficienti sino alla concorrenza del costo del

personale medesimo e che ai titolari di pensione sociale è richiesta una compartecipazione pari rispettivamente ad 1/3 della pensione se autosufficienti ed 1/2 se non autosufficiente e che inoltre l'indennità di accompagnamento per l'accesso ai servizi residenziali concorre alla determinazione del reddito in quanto il ricovero avviene con onere a carico parziale della P.A;

4. di autorizzare il Sindaco ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'A.S.P. di Enna per l'integrazione della retta giornaliera nella misura del 40% che questo Ente dovrà corrispondere alla Comunità alloggio ai sensi dell'art. 14 della convenzione;
5. di autorizzare il Sindaco a richiedere al competente l'Assessorato regionale della Famiglia il contributo, annualmente, a supporto della spesa finanziaria sostenuta dai Comuni nell'ambito dei servizi o interventi sociali, finalizzato al mantenimento dei disabili mentali ospiti di strutture residenziali di tipo comunitario (Comunità alloggio, case Famiglia) in attuazione delle vigenti disposizioni (L.R. n. 22/86, D.A. Sanità 30/12/96);
6. di demandare al titolare della P.O. del IV Settore l'adozione dei conseguenti atti gestionali;
7. di conferire alla presente l'eseguibilità immediata.

Proposta di Deliberazione n. 03 del 1'08/03/2025

OGGETTO: Autorizzazione ricovero disabile psichico R.M. presso l'Associazione Madonna del Carmelo di Leonforte.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Lì, 08-01-2025



IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

[Handwritten signature]

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

.....

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signatures of the Assessor, Mayor, and Municipal Secretary]



La presente deliberazione viene trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SEGRETERIA DEL SINDACO	

SETTORE I AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO	
SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO	
SETTORE III UTC - URBANISTICA - LL.PP. - AMBIENTE	
SETTORE IV POLITICHE FAMILIARI - CULTURA - SOLIDARIETÀ SOCIALE	
SETTORE V POLIZIA LOCALE	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. 15 in data 08/01/2025



IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature of the Municipal Messenger]

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
- diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova, 8-1-2025



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature of the Municipal Secretary]